



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 26 giugno 2014 n.96

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 54, comma 1, della Legge 20 febbraio 1991 n.28;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.10 adottata nella seduta 17 giugno 2014;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI LIBERO PROFESSIONISTI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, ALLEGATO AL DECRETO 18 MARZO 1996 N. 32

Art. 1

(Modifiche all'articolo 27 dello Statuto dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri libero professionisti della Repubblica di San Marino)

1. L'articolo 27 dello Statuto dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Libero Professionisti della Repubblica di San Marino, allegato al Decreto 18 marzo 1996 n. 32, è così modificato:

“Art. 27

(Divieto di pubblicità – modalità di informazione al pubblico)

E' fatto divieto al medico chirurgo e all'odontoiatra di:

- a) pubblicizzare, in qualsiasi forma, la propria attività professionale, anche tramite soggetti terzi;
- b) concedere, anche attraverso organizzazioni mediche, il proprio patrocinio ed il proprio avvallo a pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari e affini di esclusivo interesse promozionale e commerciale;
- c) accaparrare la clientela offrendo prestazioni a mezzo di agenzie o procacciatori.

E' ammessa la costruzione di un proprio sito internet purché autorizzata nella forma e nei contenuti da un'apposita Commissione Etica eletta all'interno dell'Ordine stesso.

La comunicazione di scoperte scientifiche in campo diagnostico e terapeutico è fatta dal medico chirurgo e dall'odontoiatra solo ed esclusivamente sulla stampa scientifica e professionale.

La divulgazione al pubblico della notizia di scoperte scientifiche in campo diagnostico e terapeutico deve essere effettuata solo dopo adeguata discussione critica nell'ambito della comunità scientifica e professionale e con la dovuta prudenza al fine di evitare nel pubblico infondate attese ed illusorie speranze.

Rientra nel divieto di cui al primo comma ogni sfruttamento pubblicitario di un successo a vantaggio di una persona, gruppo o scuola.

I medici chirurghi e gli odontoiatri che svolgono attività continuativa od occasionale attraverso giornali, emittenti radio-televisive, internet ovvero tengono conferenze a scopo di educazione sanitaria, di informazione e divulgazione devono rispettare le norme di discrezione, dignità e prudenza consone alla deontologia professionale e devono comunque avere riguardo di non incorrere nel divieto di cui al primo comma, trasformando l'informazione scientifica e la divulgazione sanitaria in pubblicità occulta.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 giugno 2014/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Valeria Ciavatta – Luca Beccari

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini